

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale
Direzione centrale programmazione bilancio e controllo
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 44

Roma, 5 dicembre 2022

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 1, 2 e 3.
- /// **Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Articolo 1, comma 109.
- /// **Regolamento Inpgi del 24 giugno 1980** per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.
- /// **Circolare Inpgi del 26 giugno 2009, n. 7:** "Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009. Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni".

Premessa

L'articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234¹ ha disposto il trasferimento all'Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica².

Per il personale suddetto, il comma 109 della citata legge ha dettato specifiche disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni, prevedendo un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

Con nota dell'11 agosto 2022³, facendo riserva di istruzioni, è stata data l'informativa sulla suddetta disposizione, precisando che in base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dal verificarsi dell'evento infortunistico per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi a carico dei datori di lavoro.

Acquisito l'avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴, si forniscono le istruzioni operative per la gestione del periodo suddetto sia per quanto riguarda gli infortuni che la riscossione dei contributi.

1. Assicurazione infortuni dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Ambito applicativo

L'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n.234 ha disposto:

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il periodo durante il quale continua ad applicarsi la normativa regolamentare dell'Inpgi riguarda, pertanto, gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per i quali la norma ha attribuito la competenza all'Inail e dalla quale esulano gli eventi accaduti precedentemente a tale periodo.

Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

In base al *Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico* del 24 giugno 1980⁵, l'assicurazione comprende tutti i

¹ Allegato 1, legge 30 dicembre 2021, n.234 estratto commi 103-118.

² Circolari Inps 14 luglio 2022, n.82 e 28 luglio 2022, n.92.

³ Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 7750 del 11 agosto 2022.

⁴ Nota protocollo m_ips.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0010212.05-12-2022.

⁵ Allegato 2 *Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico* del 24 giugno 1980 e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.

casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all'articolo 2 del medesimo Regolamento.

Rientrano tra gli infortuni l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale.

Per *inabilità permanente assoluta* si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro⁶.

Per *inabilità permanente parziale* si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro⁷.

Per la valutazione dell'inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell'Inpgi, allegate al Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni del 24 giugno 1980⁸.

Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati, ai sensi dell'articolo 38 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico⁹, che prevede anche specifiche maggiorazioni, sono i seguenti:

⁶ Articolo 2, comma 1, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

⁷ Articolo 2, comma 2, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

⁸ Articolo 2, comma 3, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni e articolo 41, comma 1, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), secondo cui *Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa con la FNSI e sentita la FIEG.*

⁹ Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).
Articolo 38

Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

a) *per il caso di morte € 92.962, 24;*

b) *per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;*

c) *per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.*

L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.

Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1 gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell'art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verificano dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l'Inpgi.

L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.

- invalidità permanente totale: 108.455,95 euro;
- invalidità permanente parziale: importo proporzionale all'indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità);
- morte: 92.962,24 euro.

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

Il diritto all'indennità assicurativa sorge per il giornalista e i suoi aventi causa, dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni¹⁰.

2. Gestione infortuni occorsi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

Per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all'Inail attraverso l'apposita modulistica, analoga a quella già in uso all'Inpgi.

Gli interessati devono utilizzare i seguenti moduli:

- modulo denuncia di infortunio¹¹
- modulo denuncia di infortunio mortale¹².

I moduli sono reperibili nel sito istituzionale Inail nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le denunce devono essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all'evento stesso.

Il mancato invio della denuncia d'infortunio entro il termine dei due anni previsti dal citato Regolamento determina la prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2952, comma 2¹³.

Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a dcra@postacert.inail.it specificando nell'oggetto "denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME", allegando copia del documento di riconoscimento.

¹⁰ Articolo 1, comma 2, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

¹¹ Allegato 3 Modulo Denuncia di infortunio giornalista Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023.

¹² Allegato 4 Modulo Denuncia di infortunio mortale giornalista Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023.

¹³ Codice civile articolo 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

La gestione degli infortuni in questione è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale.

3. Obbligo contributivo, riscossione dei contributi e invio delle denunce contributive mensili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

L'articolo 1, comma 109, della citata legge 234 del 2021 attribuisce all'Inail anche la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, come disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda l'obbligo contributivo, l'articolo 1 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO in vigore dal 21 febbraio 2017 ha disposto che *Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (...) sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).*

Dal 1° gennaio 2009 il trattamento corrisposto in caso di infortunio è stato esteso a tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che, in ragione del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata, risultassero iscritti ai fini previdenziali all'Inpgi¹⁴.

L'articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico¹⁵ ha previsto, ai fini dell'assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è pari a 6,00 euro.

I giornalisti con qualifica di collaboratori sono regolamentati dall'articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico¹⁶.

¹⁴ Circolare Inpgi del 26 giugno 2009, n.7 con oggetto *Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009. Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni.*

¹⁵ Articolo 40 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

I trattamenti previsti dal precedente art. 38 sono corrisposti per i giornalisti professionisti, per i pubblicisti e per i praticanti dall'Inpgi sulla base di una convenzione con la Fnsi.

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'Inpgi, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di euro 11,88 per ogni giornalista di cui allo stesso art. 38.

Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (art. 2) o corrispondenti (art. 12), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile sarà pari a euro 6,00. Tuttavia, l'obbligo del versamento contributivo non sussiste quando il giornalista abbia già in corso una posizione assicurativa con l'Inpgi derivante da altro rapporto di lavoro.

La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.

Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.

¹⁶ Articolo 2 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

I corrispondenti sono disciplinati all'articolo 12¹⁷ del medesimo contratto.

Il pagamento dei contributi per il periodo transitorio deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL. Pertanto, non deve più essere utilizzato il modello F24 accise.

I datori di lavoro possono provvedere al pagamento della contribuzione mediante compensazione con i crediti vantati verso l'Erario e/o altri enti previdenziali che prevedano tale possibilità.

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all'Inail della competenza

Le norme del presente Contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorché il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

- vincolo di dipendenza allorché l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorché al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente Contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'Editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto. Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente Contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente Contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

¹⁷ Articolo 12 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

Per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è quella di cui alla tabella allegata al presente Contratto riferita alle fasce di seguito indicate:

a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;

b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione;

c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia;

d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%.

Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.

Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.

Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo Editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.

dell'assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini i pagamenti e le denunce effettuate **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022¹⁸.

L'omesso o il tardato pagamento dei contributi comporta l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In caso di inadempimento dell'obbligo contributivo, il recupero delle somme dovute dai datori di lavoro è affidato all'Avvocatura generale dell'Istituto.

La denuncia mensile con l'elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l'apposito servizio *online* denominato *Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti* disponibile dal 6 dicembre 2022 sul portale www.inail.it a cui si accede utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 con il riepilogo delle scadenze di pagamento, la preparazione del *file* per l'invio della *Denuncia mensile giornalisti* e per l'accesso al servizio *Contributi giornalisti periodo transitorio* nonché la descrizione del tracciato record sono riportate nell'allegato 5 alla presente circolare¹⁹.

4. Assegnazione del codice ditta Inail per effettuare le denunce e i versamenti relativi ai mesi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

Al fine di mantenere separati l'accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi.

Per poter effettuare l'invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall'Inpgi al 30 giugno 2022, l'Inail ha pertanto assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN.

Tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo di posta elettronica certificata.

I datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione dei predetti codici per l'indisponibilità della casella di posta elettronica certificata, devono richiederli utilizzando il servizio "Inail risponde" (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale www.inail.it

Una volta effettuato l'accesso al servizio "Inail risponde", gli utenti devono selezionare:

Categoria, Gestione del rapporto Assicurativo

Sottocategoria, Assistenza servizi online

Oggetto, Contributi Giornalisti

Gli utenti devono quindi indicare i seguenti dati necessari per l'assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN:

¹⁸ Con atto n. 207 del 7 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi ha deliberato la modifica delle modalità di riscossione dei contributi, adottando il sistema di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n.241 del 1997 e successive modificazioni.

¹⁹ Allegato 5 *Istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del modello F24, per l'accesso al servizio online Denuncia mensile giornalisti e per la preparazione del file e relativo tracciato record.*

- codice fiscale dell'azienda/datore di lavoro
- ragione sociale/denominazione dell'azienda/datore di lavoro
- indirizzo della sede legale
- indirizzo mail e indirizzo PEC

L'Inail invierà codice ditta, contro codice e PIN a mezzo di posta elettronica certificata.

La richiesta può essere inviata dal legale rappresentante/titolare dell'azienda/datore di lavoro o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti dell'Inail, che abbia ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, accessibile da rete fissa e da rete mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

5. Aspetti contabili

Per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 è stata creata un'apposita gestione identificata dal codice 150 denominata "Assicurazione infortuni giornalisti art. 1, comma 109, L. 234/2021", con evidenza contabile separata.

Il Piano dei conti è stato variato per ammettere le registrazioni sulla nuova gestione, come da allegato 6.

La contabilizzazione accentrata delle entrate e delle spese avviene tramite il codice sede 24600, riferito alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

6. Ulteriori indicazioni

In considerazione del ridotto numero di infortuni e di datori di lavoro tenuti all'obbligo contributivo e, soprattutto, del fatto che l'assicurazione infortuni in argomento riguarda soltanto il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la relativa gestione, sia per quanto riguarda l'erogazione degli indennizzi che l'accertamento e la riscossione dei contributi mensili, è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo, che provvederà anche ad adempiere agli obblighi di comunicazione al Casellario centrale infortuni di cui agli articoli 15-22 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Le strutture territoriali forniranno comunque agli interessati tutte le informazioni contenute nella presente circolare al fine di agevolare gli utenti.

Eventuali denunce di infortunio erroneamente presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 tramite il servizio *online Comunicazione/denuncia di infortunio* devono essere definite negativamente, ove già non provveduto, con la causale *persona non tutelata*.

Il provvedimento negativo sarà accompagnato da apposita comunicazione integrativa a cura delle Sedi, nella quale si specifica che *l'infortunio non può essere trattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in quanto l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. La denuncia deve*

essere presentata compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito istituzionale Inail nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso, a dcra@postacert.inail.it specificando nell’oggetto "denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME", allegando copia del documento di riconoscimento.

Con riguardo ai casi di infortunio derivanti da contagio Covid-19, si precisa che si darà corso agli accertamenti medico-legali soltanto in presenza di certificato medico attestante il presumibile grado di invalidità permanente, come da normativa regolamentare in vigore all’Inpgi al 30 giugno 2022.

Per informazioni sullo stato delle pratiche di infortunio e delle denunce e pagamenti dei contributi a carico dei datori di lavoro, le strutture territoriali devono indirizzare gli utenti direttamente alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola

Allegati: 6